

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: iniziative per l'emersione dal sommerso e per la riduzione del contenzioso – transazione previdenziale ed altre proposte di intervento.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 31 marzo 2009)

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza;

VISTO l'articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

VISTO l'articolo 32, comma 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di modifica dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che prevede che *“con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori...”*;

VISTO l'articolo 32, comma 6 della sopra citata legge, che prevede che *“con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione nonchè i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi”*;

TENUTO CONTO della Relazione programmatica 2009-2011, approvata con deliberazione n. 2 dell'8 aprile 2008, in cui il CIV ha previsto che, in coerenza con precedenti indirizzi, *“dovrà essere inoltre valutato l'impatto della possibile traslazione nell'ambito della normativa previdenziale di strumenti alternativi alla composizione delle controversie, quali il concordato, la conciliazione giudiziale e l'acquiescenza del contribuente”*;

EVIDENZIATO come la corretta applicazione della norma di cui al predetto art. 32 consenta sia di sostenere le aziende in un momento di difficoltà, sia di tutelare i lavoratori, garantendo un efficace sostegno al sistema economico e previdenziale;

TENUTO CONTO del documento n. 2 del 25 marzo 2009 predisposto dalla Commissione Entrate, che fa parte integrante del presente Ordine del giorno,

INVITA

gli Organi istituzionali a valutare l'opportunità di:

- a. raccomandare la tempestiva emanazione del decreto interministeriale attuativo in materia di transazione previdenziale, avuto riguardo in particolare:
 - all'importanza che tale strumento può avere nell'attuale situazione economica congiunturale;
 - alla necessità di predisporre parametri di riferimento oggettivi, con l'indicazione precisa dei livelli di competenza territoriale per le relative autorizzazioni;
 - ai meccanismi di tutela dei lavoratori, in relazione al mantenimento dei diritti previdenziali dei lavoratori, in specie per coloro che non sono garantiti dai meccanismi di automaticità (ivi compresi i soggetti per i quali si applica il sistema contributivo);
- b. adottare strumenti quali concordato, conciliazione giudiziale e l'acquiescenza del contribuente, istituti derivati dalla normativa fiscale e che si potrebbero traslare nella normativa previdenziale con utili riflessi sulla riduzione del contenzioso.

IL SEGRETARIO
(F. Giordano)

IL PRESIDENTE
(G. Abbadessa)

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO CIV DEL 31 MARZO 2009

DOCUMENTO CIV N. 2

Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza

Commissione Entrate

NOTA INFORMATIVA

OGGETTO: iniziative per l'emersione dal sommerso e per la riduzione del contenzioso – transazione previdenziale ed altre proposte di intervento.

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. QUADRO NORMATIVO ED ATTUATIVO
3. RELAZIONE PROGRAMMATICA 2009-2011
4. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE
5. PROPOSTE DI INTERVENTO

1. PREMESSA

Nella riunione del 16 marzo u.s. la Commissione Entrate ha esaminato la legge 28 gennaio 2009, n. 2, avente ad oggetto *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*.

Nel corso della riunione, cui ha partecipato anche la Direzione centrale competente, la Commissione ha approfondito in particolare gli aspetti legati all'attuazione dell'articolo 32, commi 5 e 6 della sopra citata legge - in merito alla transazione previdenziale - e poi, più in generale, si è soffermata sulle connesse tematiche legate all'emersione dal sommerso.

Nel presente documento, dopo una breve illustrazione del quadro normativo ed attuativo di riferimento e dopo una ricognizione delle indicazioni fornite in merito dal CIV nella Relazione Programmatica 2009-2011, vengono esposte le considerazioni della Commissione, anche per consentire l'elaborazione di una proposta di intervento più articolata sui temi dell'emersione dal sommerso e della riduzione del contenzioso.

2. QUADRO NORMATIVO ED ATTUATIVO

I commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 recano disposizioni in materia di transazione fiscale e previdenziale in sede di concordato preventivo, di cui all'articolo 182-*ter* della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n. 267).

Per transazione fiscale, ai sensi dell'articolo 182-*ter*, commi 1 e 6, si intende la possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo *ex artt.* 160 e ss. o alla proposta di accordo di ristrutturazione *ex art.* 182-*bis* della legge fallimentare, il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, sia chirografari che privilegiati, anche se non iscritti a ruolo, con l'eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

Il comma 5, lettera a), dell'articolo 32 modifica il comma 1 dell'articolo 182-*ter* della legge fallimentare, disponendo che nel piano di concordato preventivo possa essere proposto il pagamento parziale e/o dilazionato anche dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo. Tale proposta può avere per oggetto sia i contributi chirografari che quelli privilegiati.

L'art. 32, comma 5, non modifica volutamente il comma 6 dell'art. 182-*ter*, che disciplina la transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Pertanto, il combinato disposto del comma 6 e del comma 1 dell'art. 182-*ter*, come modificato dall'art. 32, comma 5, della legge n. 2/2009, rende possibile la transazione dei contributi previdenziali e assistenziali anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In sintesi, dunque, sono estese anche ai debiti previdenziali le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie, in forma parziale e/o dilazionata ed in sede di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Per ciò che concerne le modalità attuative, il comma 6 prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

A tale riguardo, nel corso della riunione della Commissione è emerso che attualmente l'Istituto sta svolgendo un ruolo attivo nella predisposizione di tale decreto, insieme ai Ministeri ed agli altri Enti previdenziali, ma che, comunque, lo stesso decreto è ancora in fase di definizione.

In particolare sono allo studio i parametri che necessariamente dovranno essere adottati, come le tipologie di crediti da escludere nonchè le percentuali di abbattimento della sorte capitale e degli oneri accessori, con particolare riguardo a situazioni differenziate come quelle relative ai crediti IVS ed ai crediti da contribuzioni minori.

Allo stesso modo, il decreto attuativo dovrà contenere parametri di riferimento oggettivi in relazione alle dilazioni ed alle rateazioni, con l'indicazione precisa dei livelli di competenza territoriale per le relative autorizzazioni, evidentemente parametrati sull'entità del debito.

Nel rilevare che non sono ancora ben definiti i tempi per la pubblicazione del decreto, occorre infine sottolineare che, dopo la sua pubblicazione, per la piena operatività della normativa in esame sarà necessaria la successiva emanazione di una apposita circolare applicativa.

3. RELAZIONE PROGRAMMATICA 2009-2011

Nella Relazione programmatica 2009-2011, approvata con deliberazione n. 2 dell'8 aprile 2008, il CIV ha evidenziato come la competitività del sistema produttivo del Paese passi anche per il miglioramento continuo nel rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed imprese.

In questo quadro, l'attività dell'Istituto è pertanto orientata ad accrescere la capacità di riscossione diretta dei contributi ed a favorire la correttezza contributiva delle aziende.

Il principio di fondo che emerge nella Relazione programmatica 2009-2011 è quello di favorire la regolarizzazione delle inadempienze, in correlazione con un altro obiettivo prioritario, quello di pervenire ad una riduzione strutturale del contenzioso.

Per ciò che concerne il contenzioso amministrativo, in particolare, nella Relazione programmatica 2009-2011 è previsto che, in coerenza con precedenti indirizzi del CIV, *"dovrà essere inoltre valutato l'impatto della possibile traslazione nell'ambito della normativa previdenziale di strumenti alternativi alla composizione delle controversie, quali il concordato, la conciliazione giudiziale e l'acquiescenza del contribuente"*.

La Relazione programmatica 2009-2011 fa riferimento, nello specifico, alla deliberazione n. 10 del 5 luglio 2005, in cui il CIV aveva già a suo tempo impegnato gli Organi dell'Istituto a valutare l'impatto dei sopra citati strumenti alternativi alla composizione delle controversie, per sostenere una proposta normativa condivisa e tendente sia al contenimento del contenzioso, sia alla riduzione dei tempi nell'incasso dei crediti.

4. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione, nel confermare e nel riproporre la validità degli indirizzi formulati dal CIV con la deliberazione sopra richiamata, auspica la tempestiva applicazione della normativa riguardante la transazione previdenziale da parte dell'Istituto, attraverso una rapida elaborazione e pubblicazione del decreto interministeriale.

A tale riguardo, la Commissione ritiene che tale decreto debba contenere la puntuale disciplina ed una determinazione oggettiva di parametri, residuando alla circolare dell'Istituto i dettagli operativi.

E' stato inoltre sottolineato un particolare aspetto legato alla problematica in esame, vale a dire la tutela delle prestazioni previdenziali per i lavoratori per i quali la normativa attuale non prevede l'automaticità delle prestazioni (ivi compresi i soggetti per i quali si applica il sistema contributivo).

Dopo aver sottolineato questo delicato aspetto - di cui dovrà tenersi conto nella stesura del decreto attuativo - la Commissione ha evidenziato come la corretta applicazione della norma in esame riesca contemporaneamente a conseguire una serie di macro obiettivi fra loro collegati.

Da un lato, infatti, tale applicazione consente di evitare il fallimento delle aziende e di sostenerle in un momento di difficoltà mentre, dall'altro, permette di tutelare i lavoratori e quindi, più in generale, garantisce un efficace sostegno al sistema economico e previdenziale.

In estrema sintesi dall'applicazione della normativa in esame possono scaturire i seguenti effetti positivi:

- adozione di strumenti che, avuto riguardo alla delicata crisi che sta coinvolgendo il sistema economico, consentano di dare certezza alle entrate contributive dell'Istituto e dall'altro non impediscano le possibilità di ripresa produttiva delle aziende;
- miglioramento dei rapporti INPS – aziende;
- certezza del credito/debito contributivo;
- riduzione del contenzioso;

- accelerazione degli incassi;
- miglioramento della economicità derivante dall'incremento delle entrate e da una riduzione dei costi;
- riconoscimento di benefici, quali ad esempio la riduzione delle sanzioni, nel caso di adesione del contribuente all'accertamento effettuato dall'Istituto, attribuendo un carattere di premialità all'efficace risultato della procedura.

5. PROPOSTE DI INTERVENTO

La Commissione ritiene pertanto di sottoporre al CIV l'adozione delle seguenti iniziative:

- a. riproporre agli Organi istituzionali l'adozione di strumenti quali concordato, conciliazione giudiziale e l'acquiescenza del contribuente, istituti derivati dalla normativa fiscale e che si potrebbero traslare nella normativa previdenziale;
- b. sollecitare la tempestiva emanazione del decreto interministeriale attuativo in materia di transazione previdenziale, avuto riguardo in particolare:
 - c. all'importanza che tale strumento può avere nell'attuale situazione economica congiunturale;
 - d. alla necessità di predisporre parametri di riferimento oggettivi, con l'indicazione precisa dei livelli di competenza territoriale per le relative autorizzazioni;
 - e. ai meccanismi di tutela dei lavoratori, in relazione al mantenimento dei diritti previdenziali dei lavoratori, in specie per coloro che non sono garantiti dai meccanismi di automaticità (ivi compresi i soggetti per i quali si applica il sistema contributivo).

25 marzo 2009